



**SOA GROUP
SOCIETÀ ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.p.A.**

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii. e d.lgs. 24/2023

Revisione approvata dal Consiglio di Amministrazione del 14.12.2023

INTRODUZIONE

SOA GROUP SpA intende dare concreta attuazione al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ("Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"). Nello specifico, la normativa ha ad oggetto le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica o dell'ente pubblico di cui le persone sono venute a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico o privato.

A tal fine il presente regolamento descrive le modalità di trasmissione e gestione delle segnalazioni nell'ambito dell'attività della Società inerenti la violazione del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali a protezione delle persone segnalanti ai sensi della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 (in seguito "Direttiva") e il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in seguito "D.lgs. n. 24/2023").

Le previsioni del presente regolamento sono parte integrante del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001

* * * *

PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI, DENUNCE E DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Le disposizioni del D.lgs. n. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, hanno introdotto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni, che possono essere presentate con le seguenti modalità:

- 1) attraverso appositi "canali interni" istituiti dalla Società;
- 2) attraverso il "canale esterno" rappresentato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito "ANAC"): è accordata preferenza ai canali interni di segnalazione in quanto, solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal Legislatore, i segnalanti possono fare ricorso al "canale esterno" attivato presso ANAC;
- 3) attraverso la divulgazione pubblica. Anche in tal caso è necessario che ricorrano particolari condizioni.

Resta fermo il dovere del segnalante di effettuare una denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi in cui il diritto dell'Unione o nazionale impongano al segnalante stesso di rivolgersi alle autorità nazionali competenti, per esempio nell'ambito dei loro doveri e delle loro responsabilità professionali o perché la violazione costituisce reato.

* * * *

OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI, DENUNCE E DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica possono essere le informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea, ed in particolare le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società. A titolo esemplificativo le segnalazioni possono avere ad oggetto:

1. Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs.231/2001
2. Violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società

3. Illeciti derivanti da norme dell'Unione o nazionali, tra i quali in particolare quelli in materia di:

- a. appalti pubblici
- b. servizi prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo
- c. sicurezza e conformità dei prodotti
- d. sicurezza dei trasposti
- e. tutela dell'ambiente
- f. radioprotezione e sicurezza nucleare
- g. sicurezza degli alimenti e dei mangimi, e salute e benessere degli animali
- h. salute pubblica, protezione dei consumatori
- i. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

4. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

5. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione).

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività che non comportino la violazione di disposizioni normative nazionali o europee.

I CANALI DI SEGNALAZIONE

Il canale di segnalazione interno adottato dalla Società consiste in una apposita piattaforma online reperibile all'indirizzo <https://soagroup.integrityline.com/>

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) e dallo stesso gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT e dialogare rispondendo a eventuali richieste di chiarimenti o approfondimenti;

- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno della Società che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato e della riservatezza del procedimento è garantita in ogni circostanza.

Per la Società l'accesso alla piattaforma è consentito solo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) al quale è affidata la gestione dei canali di segnalazione interna e la successiva gestione delle segnalazioni ricevute. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha attribuito tale funzione all'Organismo di Vigilanza in ragione delle sue specifiche competenze e del settore particolare (esercizio di un'attività pubblicitaria da parte di un soggetto privato) in cui opera la Società, sottoposta alla vigilanza dell'ANAC.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

SOGGETTI COMPETENTI A RICEVERE LA SEGNALAZIONE

Nel caso in cui una segnalazione sia effettuata attraverso il canale di segnalazione interna della Società il soggetto competente a conoscere della segnalazione è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Il RPCT è tenuto a garantire la riservatezza circa i dati personali trattati in seno al presente Regolamento. Lo stesso è l'unico soggetto autorizzato ad accedere alla piattaforma informatica prevista dal presente Regolamento. Per consentire di gestire eventuali circostanze eccezionali una chiave di recupero dell'account è conservata dalla Società in busta chiusa sigillata accessibile al solo Responsabile dell'Ufficio Legale ed apribile solo alla presenza del RPCT. Il RPCT potrebbe coinvolgere, ove necessario, nella gestione della segnalazione ulteriori uffici della Società (condividendo loro unicamente i dati necessari al loro proficuo coinvolgimento e senza condividere dati personali), quali il Data Protection Officer (DPO) se nominato.

In caso di errore nell'invio delle segnalazioni da parte del segnalante il Responsabile dell'Ufficio Legale è tenuto a contattare (ove possibile) il segnalante al fine di regolarizzare la segnalazione. Ove sia impossibile contattare il segnalante (ad esempio perché la segnalazione è pervenuta in forma anonima e senza un recapito da parte del segnalante) il Responsabile dell'Ufficio Legale trasmetterà comunque la segnalazione al RPCT senza trattenere copia della segnalazione stessa una volta accertato che il RPCT ha ricevuto la stessa.

IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Si precisa che il RPCT sarà tenuto a dar seguito unicamente alle segnalazioni dettagliate e circostanziate, che contengano almeno i seguenti elementi:

- a) chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- b) circostanze di tempo e di luogo;
- c) modo in cui il segnalante ha conosciuto dei fatti segnalati;
- d) individuazione dei soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) individuazione di altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sui fatti segnalati;
- f) indicazione di eventuali documenti rilevanti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Nel caso in cui pervenga una segnalazione carente di alcuni degli elementi di cui all'elenco che precede il RPCT potrà chiedere al segnalante di integrare la segnalazione.

IL PROCEDIMENTO

Il RPCT è tenuto a:

- mantenere una interlocuzione con il segnalante, al quale, se necessario, può chiedere integrazioni;
- dare seguito, con diligenza e tempestività, alle segnalazioni ricevute, dando corso alle verifiche a tal fine necessarie;
- fornire riscontro ai segnalanti in ordine alle segnalazioni rispettivamente effettuate entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione;
- mettere a disposizione informazioni chiare sul canale di segnalazione interna, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Tali informazioni, contenute nel presente Regolamento, saranno esposte e rese facilmente accessibili nei luoghi di lavoro nonché pubblicate, anche a beneficio dei soggetti esterni alla Società che intrattengono con la stessa un rapporto giuridico mediante pubblicazione sul proprio sito web.

Il RPCT è anche il custode dell'identità del segnalante ed è pertanto legittimato a conoscerne l'identità e a trattare i suoi dati personali.

Al RPCT compete una preliminare valutazione di ammissibilità della segnalazione, con riferimento alla sussistenza dei requisiti di legge (sia sotto il profilo soggettivo del segnalante e/o del segnalato, sia sotto il profilo oggettivo), sia sotto il profilo della riconducibilità alla Società, sia con riferimento alla manifesta infondatezza della segnalazione, anche per sua genericità o incomprendibilità.

Nel caso di inammissibilità della segnalazione il RPCT lo comunica al segnalante tramite la piattaforma e, ove del caso, può chiedere allo stesso di fornire elementi integrativi. Nel caso di ammissibilità della segnalazione il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti segnalati.

A tale fine, il RPCT può:

- chiedere al segnalante chiarimenti, documenti e/o informazioni ulteriori;
- acquisire atti e/o documenti da altri uffici della Società o consulenti esterni e/o avvalersi del loro supporto, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza;
- acquisire informazioni dalle persone indicate dal segnalante e/o da altri soggetti terzi in grado di riferire su quanto forma oggetto della segnalazione.

In esito all'istruttoria il RPCT, ove la ritenga non fondata, può procedere alla sua archiviazione, fornendo adeguata motivazione e dandone notizia al segnalante attraverso la piattaforma.

Qualora il RPCT ravvisi la fondatezza della segnalazione, provvede a:

- comunicare l'esito degli accertamenti ai soggetti o agli organi competenti in ragione dei profili di illiceità riscontrati, affinché provvedano per quanto di rispettiva competenza;
- adottare o proporre di adottare, qualora la competenza appartenga ad altri soggetti od organi, tutti i provvedimenti ritenuti opportuni/necessari alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale, ferma la competenza del RPCT anche per quanto concerne il suo ruolo di OdV, ne dispone la trasmissione alla competente Autorità giudiziaria, evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblowing.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto violazioni che rientrano nell'ambito di competenza di altri enti, il RPCT ne dispone la conseguente trasmissione, evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblowing.

In ogni caso, non spetta al RPCT accertare eventuali responsabilità individuali oggetto di segnalazione.

Il RPCT è tenuto a fornire, attraverso la piattaforma online, informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, nel rispetto dei previsti obblighi di riservatezza. Il procedimento deve concludersi, con l'archiviazione o con l'inoltro ai soggetti competenti, in un periodo di tempo commisurato alla complessità dei fatti oggetto di segnalazione e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla scadenza dei sette giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.

In caso di giustificate ragioni (da riferire al segnalante attraverso la piattaforma online) il procedimento può avere una durata maggiore, comunque non superiore a sei mesi.

Il RPCT è in ogni caso tenuto a comunicare al segnalante tramite la piattaforma online l'esito finale dell'attività di gestione della segnalazione dal medesimo effettuata.

TUTELE E CONSERVAZIONE DEI DATI

Il sistema di protezione stabilito dal d.lgs. 24/2023 prevede i seguenti tipi di tutela:

- tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;
- limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni;
- misure di sostegno a favore del segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC;
- previsioni in materia di rinunce e transazioni.

Al fine di garantire tali tutele la Società conserva i dati di cui alle segnalazioni per 5 anni dalla data in cui queste vengono effettuate.

SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime possono pervenire tramite la piattaforma online predisposta dalla Società.

Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie.

Se successivamente identificato, il segnalante anonimo che abbia subito ritorsioni in ragione della segnalazione effettuata può beneficiare delle misure di protezione previste dalla normativa. Al fine di garantire tali tutele l'Ordine degli Avvocati conserva i dati di cui alle segnalazioni anonime per 5 anni dalla data in cui queste vengono effettuate.

SEGNALAZIONI ESTERNE ALL'ANAC

Le segnalazioni inviate direttamente all'ANAC (attraverso il c.d. "canale esterno") vengono gestite, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, garantendo la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'accesso al "canale esterno" presso ANAC è consentito esclusivamente al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal Legislatore.

In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

1. il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo presso l'Ente interessato dalla segnalazione o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023 con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati.
2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati.
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure essa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di gestione delle segnalazioni da parte dell'ANAC sono disciplinate dalle Linee Guida adottate dall'Autorità cui si fa rinvio

DIVULGAZIONE PUBBLICA

È importante ricordare che il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal d.lgs. 24/2023 se, al momento della segnalazione, ricorre una delle seguenti circostanze:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possono essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

CONTATTI E AGGIORNAMENTO

Il presente Regolamento sarà riesaminato annualmente dalla Società e dal RPCT.

Qualsiasi domanda riguardante questo Regolamento potrà essere indirizzata all'RPCT.